

Comune di GAMBETTOLA

Regolamento generale delle Entrate

Approvato con delibera di C. C. n° 10 del 27/02/2025

Regolamento generale delle Entrate

Comune di GAMBETTOLA.....	1
Regolamento generale delle Entrate.....	1
Regolamento generale delle Entrate.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	5
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI	5
Art. 2 - Individuazione delle entrate.....	5
Art. 3 - Regolamenti specifici per tipologia di entrata.....	5
Art. 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote	6
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	6
TITOLO III - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate	6
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate.....	7
Art. 8 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino	7
Art. 9 - Importi minimi per recuperi e rimborsi.....	8
Art. 10 - Sospensione del pagamento	8
Art. 11 - Attività di controllo delle entrate	8
Art. 12 - Attività ispettiva	9
Art. 13 - Sanzioni.....	9
Art. 14 - Misura degli interessi	9
CAPO I – ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	9
Art. 15 - Principio del contraddittorio	9
Art. 16 - Chiarezza e motivazione degli atti.....	10
Art. 17 - Annullabilità degli atti tributari	11
Art. 18 - Nullità degli atti tributari	11
Art. 19 - Divieto di <i>bis in idem</i>	12
Art.20 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti	12
Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.	12
Art. 22 - Principio di proporzionalità	12
CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO	13
Art.23 - Diritto di interpello	13
Art. 24 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	13
Art. 25 - Istanza di interpello	13
Art. 26 - Adempimenti del Comune.....	14

Art. 27 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	14
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
Art.28 - Ambito di applicazione dell'istituto.....	15
Art. 29 - Attivazione del procedimento	15
Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	16
Art. 31 - Svolgimento del contraddittorio	16
Art. 32 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.....	16
Art. 33 - Esito negativo del procedimento.....	17
Art. 34 - Perfezionamento ed effetti della definizione.....	17
Art. 35 - Modalità di pagamento	17
CAPO IV - AUTOTUTELA.....	18
Art. 36 - Autotutela obbligatoria	18
Art.37 - Autotutela facoltativa.....	19
CAPO V – ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE	19
Art. 38 - Accertamento delle Entrate Tributarie.....	19
Art. 39 - Avviso di Accertamento Esecutivo.....	20
Art. 40 - Rimborsi.....	20
Art. 41 - Compensazione e acollo	21
Art. 42 - Notificazione.....	21
Art. 43 - Rateazioni	22
CAPO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO	23
Art. 44 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso	23
Art. 45 - Applicazione del ravvedimento operoso	23
Art. 46 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso	24
Art.47 - Misura delle sanzioni ridotte.....	24
Art. 48 - Calcolo del ravvedimento operoso.....	26
TITOLO IV - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	26
Articolo 49 - Soggetti responsabili delle entrate extra-tributarie	26
Art. 50 - Contestazione in caso di mancato pagamento.....	26
Art. 51 - Accertamento esecutivo patrimoniale	26
Art. 52 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni	27
Articolo 53 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie	28
TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE	28
Articolo 54 - Riscossione coattiva.....	28
Articolo 55 - Interessi moratori	29

Articolo 56 - Costi di elaborazione e notifica.....	29
Articolo 57 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale della Riscossione.....	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	30
Art.58 - Accordi di ristrutturazione dei debiti.....	30
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 59 - Decorrenza e validità.....	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Gambettola.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.
2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
 - a. entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - b. i corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - c. i canoni d'uso;
 - d. i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale;
 - e. qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità;
 - f. le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3 - Regolamenti specifici per tipologia di entrata

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall'art. 13, commi 15 e s.s. del D.L. 201/2011 e s.m.i.
3. I regolamenti che disciplinano entrate extratributarie hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.
5. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 4.

Art. 4 - Determinazione delle tariffe, dei canoni e delle aliquote

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati di qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

TITOLO III - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
6. I soggetti di cui al precedente comma 5, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

Art. 8 - Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

Art. 9 - Importi minimi per recuperi e rimborsi

1. Non si procede al recupero di crediti tributari a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione per importi complessivi, comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, minori o uguali a Euro 12,00 per anno.
2. Non si procede alla riscossione coattiva delle posizioni creditorie di importo complessivo, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, minore o uguale a Euro 30,00 per ciascun debitore; in tali casi l'importo è dichiarato inesigibile una volta decorso il termine per la prescrizione. Il predetto limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.
3. Per i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio comunale o al soggetto incaricato della gestione dell'entrata, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge, decorrente dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 10 - Sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.

Art. 11 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo delle entrate di natura tributaria, deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può attribuire compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tale fine, in relazione al disposto del comma 1091 dell'art.1 della Legge n.145/2018 in questo Comune è istituito e disciplinato con apposito e separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

Art. 12 - Attività ispettiva

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le single entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 13 - Sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria vengono commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'amministrazione nella fase di assistenza, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior tributo dovuto.

Art. 14 - Misura degli interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali, sono dovuti nella stessa misura del tasso di interesse legale, fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO I - ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 15 - Principio del contraddittorio

1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati quelli riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune.
4. Si considerano atti di pronta liquidazione quelli emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della pubblica amministrazione.
5. Si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni quelli emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai responsabili d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 i seguenti atti:

- a. gli atti della riscossione coattiva;
 - b. gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - c. gli atti di liquidazione dei tributi sulla base dei dati dichiarati;
 - d. gli atti di accertamento dei tributi sulla base di dati, atti e/o documenti certi, incontrovertibili, non suscettibili di valutazione presenti in banche dati disponibili;
 - e. il rigetto delle istanze di dilazione e i provvedimenti di decadenza delle stesse;
 - f. il rigetto delle istanze di rimborso;
 - g. il rigetto dell'istanza di annullamento degli atti in autotutela.
7. Il diritto al contraddittorio non sussiste, altresì, in ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'Ufficio Tributi, prima di emettere l'atto impositivo comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 9. E' facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
 10. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 11. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 12. L'atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 13. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni del contribuente ed è motivato con riferimento specifico a quelle che non possono essere accolte.

Art. 16 - Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti di riscossione nei loro confronti.
5. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. il responsabile del procedimento;
 - c. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere;
 - e. il termine entro il quale effettuare il relativo pagamento;
 - f. l'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. l'indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
7. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 17 - Annullabilità degli atti tributari

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Art. 18 - Nullità degli atti tributari

1. Gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali a disposizioni entrate in vigore dopo il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 19 - Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art.20 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 21 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dallo stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori non imputabili allo stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 22 - Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art.23 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 24 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 25 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 1;
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 26 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Gambettola.

Art. 27 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 25, comma 1, non pervenga entro il termine di 90 giorni previsto dal medesimo articolo 25 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.28 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art.50 della legge 449/1997 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 come modificato dal D.Lgs.13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 29 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

- c. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione di cui al comma 1, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
4. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
5. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
6. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 31 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 32 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del

tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 33 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 34 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 35 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. *(la rateazione è modificabile anche in coerenza con la disciplina già prevista per i casi di dilazione)* Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun

trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 36 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.37 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
7. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
8. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
10. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO V - ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE

Art. 38 - Accertamento delle Entrate Tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Art. 39 - Avviso di Accertamento Esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 40 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. L'Amministrazione può richiedere al contribuente, concedendogli un congruo termine mai inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta, di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento del credito.
4. Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 41 - Compensazione e accollo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - d. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a € 3.000,00.
5. La compensazione non è ammessa:
 - a. fra tributi diversi;
 - b. nell'ipotesi in cui sia stata attivata la riscossione coattiva.
6. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Art. 42 - Notificazione

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Dirigente (negli enti in cui non è prevista la figura dirigenziale indicare figura apicale equivalente, a seconda dell'organizzazione comunale), con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 43 - Rateazioni

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a. l'importo minimo al disotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00;
 - b. per importi da euro 101,01 ad euro 500,00 è consentita dilazione fino a 4 rate mensili senza fidejussione;
 - c. per importi da euro 500,01 ad euro 3.000,00 è consentita dilazione fino a 12 rate mensili senza fidejussione;
 - d. per importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 è consentita dilazione fino a 24 rate mensili senza fidejussione;
 - e. per importi da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 è consentita dilazione fino a 36 rate mensili senza fidejussione;
 - f. oltre 37 mesi fino a 72 mesi è consentita dilazione per importi superiori a 20.000,01 euro con fidejussione.

Il limite di importo dilazionabile, per la quantificazione delle rate, tiene conto di eventuali rateizzazioni in corso per il medesimo tributo il cui ammontare inevaso, al momento dell'istanza, dovrà essere sottratto al debito che si intende dilazionare.

2. Le concessioni delle dilazioni sono subordinate:
 - a. all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b. alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prevista dal precedente punto f) rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da primaria compagnia assicurativa o società bancaria a prima chiamata, che dovrà avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentata di un semestre.
3. Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi, a partire dalla seconda rata, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata.
4. La richiesta di rateazione per somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento esecutivo deve essere presentata, all'Ente che ha emesso l'atto fino alla data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata. Nello specifico qualora venga presentata entro il termine per proporre ricorso, quindi prima che l'atto diventi esecutivo ed in tempo utile affinché l'ufficio possa istruire la pratica, la dilazione di pagamento concessa verrà calcolata :
 - a. 1° rata, da versare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento ordinario dell'accertamento con adesione (scadenza per proporre ricorso), in misura corrispondente alla quota parte di imposta aumentata del carico sanzionatorio eventualmente ridotto e degli interessi calcolati con le modalità di cui al precedente comma 3;
 - b. 2° rata e successive, da versare alle scadenze indicate in misura corrispondente alla quota parte di imposta aumentata degli interessi calcolati con le modalità di cui al precedente comma 3.
5. Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest'ultimo.

Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art.52, comma 5 del D.Lgs.446/97 non può essere concessa dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive.

6. Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive. L'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione, né dall'Ente che ha emesso l'accertamento esecutivo, né dal soggetto incaricato della riscossione a cui la dilazione è stata inoltrata.
7. Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima) non determina la decadenza automatica del beneficio, se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.
8. E' possibile richiedere la dilazione di pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

CAPO VI - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 44 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente titolo, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU),
 - b. Tributo sui rifiuti (TARI),
 - c. Canone Unico Patrimoniale
 - d. Canone Unico Mercatale
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 45 - Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bollettino di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto all'ufficio tributi. Qualora il ravvedimento ottemperi ad omessa/infedele dichiarazione il contribuente deve provvedere:
 - a. alla presentazione di regolare denuncia in cui viene dichiarata la corretta decorrenza dell'occupazione/detenzione e l'intenzione di avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso" per le annualità ancora sanabili;
 - b. al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni abbattute e interessi.Nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento entro i termini concordati con l'ufficio, il ravvedimento non si perfeziona e l'ufficio sarà legittimato ad emettere avviso di accertamento per infedele/omessa dichiarazione.

3. E' consentito il ravvedimento parziale attraverso il versamento frazionato del debito tributario aumentato di sanzioni e interessi di cui all'art.13 bis del D.Lgs.472/97 modificato dal D.L. 30/04/2019 n.34 art. 4-decies.

Art. 46 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
- violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - violazioni relative a parziali versamenti,
 - violazioni per omessa/infedele dichiarazione.

Art.47 - Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

OMESSO VERSAMENTO

Ravvedimento sprint:

per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14

Ravvedimento breve:

per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

Ravvedimento medio:

per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

Ravvedimento lungo:

per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

Ravvedimento entro due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

Ravvedimento oltre due anni:

per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE

Riduzione ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni

- 10% per omessa denuncia (minimo 100%)

Riduzione ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica in cui l'omissione o l'errore è stato commesso

- 5,55% per infedele denuncia (minimo 50%)

Riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

- 12,5 % per omessa denuncia (minimo 100%)
- 6,25% per infedele denuncia (minimo 50%)

Riduzione ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

- 14,28% per omessa denuncia (minimo 100%)
- 7,14% per infedele denuncia (minimo 50%)

Riduzione ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

- 16,66% per omessa denuncia (minimo 100%)
- 8,33% per infedele denuncia (minimo 50%)

Art. 48 - Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa,
 - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 46,
 - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.
3. In caso di ravvedimento per omessa/infedele dichiarazione, la quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla dichiarazione da trasmettere al competente ufficio comunale con le modalità in essa indicate. Il mancato rispetto di tale disposizione darà luogo all'emissione di accertamento nei termini decadenziali.

TITOLO IV - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 49 - Soggetti responsabili delle entrate extra-tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Responsabili di Settore ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 50 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile di Settore" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I Responsabili di Settore dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 51 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere

effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la disciplina di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27/12/2019, n. 160 non si applica alla riscossione delle contravvenzioni stradali. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 52 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 5, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione secondo quanto enunciato all'art. 12 comma 3;
 - b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
 - a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
 - b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;

- c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
 - d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
 - e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno;
 - f. prestazione di idonea garanzia ai sensi del successivo comma 7.
4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il dirigente Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai commi 2 e 3, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
 5. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.
 6. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Responsabile dell'entrata.
 7. Fatti salvi i vincoli di legge con riferimento alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, è facoltà del dirigente responsabile concedere dilazioni e/o rateizzazioni anche in assenza della condizione soggettiva di cui al comma 2 lettera b) e disapplicando una o più delle clausole previste al comma 3, dandone adeguata motivazione negli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 53 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extratributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione anche in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

TITOLO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

Art. 54 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Gambettola;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 55 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 56 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11

febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 57 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale della Riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs.46/99 e nell'art.19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale della riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Art.58 - Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Ferma restando l'impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il Contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell'ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare") e D.Lgs 12/01/2019, n.14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell'interesse pubblico e della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.
2. A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed, in ogni caso, l'idoneità dell'accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza.
3. In particolare dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all'accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all'art.57 del D.Lgs.14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l'integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
4. L'adesione del funzionario responsabile all'accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
Non è altresì ammessa l'adesione all'accordo qualora non risulti dall'attestazione del professionista indipendente sia comprovato che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell'omologazione di cui agli artt.57 e 61 del D.Lgs. 12/01/2019, n.14 nonché comporti l'inidoneità degli Accordi ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all'art.57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
5. La stipulazione dell'Accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze

previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.

Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.

6. L'adesione all'Accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzia la sussistenza dell'interesse pubblico all'accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione e il rispetto delle misure sopra indicate. E' facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell'accordo. In ogni caso l'adesione all'accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.